

Oggetto: Approccio di **Banca Progetto** sui temi relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Banca Progetto, in ottemperanza alla normativa in tema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alle proprie policy interne:

- adotta procedure interne idonee a evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- adotta misure necessarie per raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della conoscenza effettiva del cliente e del titolare effettivo del rapporto / operazione, utilizzando i documenti, i dati e le informazioni ottenuti da fonti ritenute affidabili e indipendenti;
- garantisce l'astensione da operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o ammontare e dall'instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentino profili di anomalia accertati;
- attua misure rafforzate nei casi in cui si determinino situazioni che comportino un maggiore rischio di riciclaggio o siano riconducibili a persona fisica (cliente / esecutore / titolare effettivo) che ricopra o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche;
- pone particolare attenzione nella valutazione dell'operatività riconducibile a soggetti in relazione ai quali siano pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- presta massima attenzione a operazioni occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria, comunica alle Autorità competenti le segnalazioni e altre informazioni che riguardino casi potenziali di riciclaggio e inoltra le segnalazioni delle infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- effettua, in fase di censimento anagrafico del cliente, i controlli finalizzati a verificare la presenza del soggetto nelle *black* e *grey list* (liste ONU, OFAC, UE, etc.);
- valuta attentamente bonifici a favore di soggetti / Paesi inclusi nelle liste OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) del Dipartimento del Tesoro degli USA;
- si astiene, in via generale, dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con controparti o clientela avente residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dal GAFI e dalla Commissione Europea¹ o sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali², secondo le normative volta per volta vigenti.

¹ Regolamento delegato (UE) 2022/229 del 7 gennaio 2022 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

² Elenco definito all'interno del sito EU Sanctions Map – <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con banche di comodo (c.d. "shell banks"³);
- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi riguardanti libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con controparti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

In particolare, si intendono ad alto rischio, secondo le normative volta per volta vigenti, i seguenti Paesi⁴:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ○ Afghanistan | ○ Nicaragua |
| ○ Albania | ○ Pakistan |
| ○ Barbados | ○ Panama |
| ○ Burkina Faso | ○ Repubblica popolare democratica di Corea |
| ○ Cambogia | ○ Senegal |
| ○ Congo (Repubblica Democratica) | ○ Siria |
| ○ Emirati Arabi Uniti | ○ Sud Sudan |
| ○ Filippine | ○ Tanzania |
| ○ Giamaica | ○ Trinidad e Tobago |
| ○ Gibilterra | ○ Turchia |
| ○ Giordania | ○ Uganda |
| ○ Haiti | ○ Vanuatu |
| ○ Iran | ○ Yemen |
| ○ Isole Cayman | ○ Zimbabwe |
| ○ Mali | |
| ○ Marocco | |
| ○ Mozambico | |
| ○ Myanmar | |

Tale lista potrà subire modifiche o integrazioni a seguito delle disposizioni normative senza che sia necessario un'ulteriore specifica comunicazione.

³ Banche che non hanno una presenza fisica (ossia, una struttura organica e gestionale significativa) nel paese in cui sono legalmente costituite e autorizzate all'esercizio dell'attività, né sono affiliate a un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.

⁴ Al 30 gennaio 2023.